

Contratto di assicurazione Aziende Agricole e Aziende Agrituristiche

Agrinova

Il presente Fascicolo Informativo contenente

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Informativa privacy,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Nota informativa

- **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
 1. Informazioni generali
 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
- **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
 5. Aggravamento e diminuzione del rischio
 6. Premi
 7. Rivalse
 8. Diritto di recesso
 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
 10. Legislazione applicabile
 11. Regime fiscale
- **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**
 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
 13. Reclami
 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
 15. Arbitrato
- **Glossario**

Condizioni di assicurazione

- Incendio
- Furto e rapina
- Responsabilità Civile dell'azienda agricola
- Responsabilità Civile dell'azienda agrituristica
- Tutti i danni ai macchinari agricoli
- Elettronica
- Infortuni
- Sinistri
- Assistenza
- Condizioni generali comuni
- Norme giuridiche

Informativa privacy

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione "Aziende agricole e Aziende agrituristiche" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.unipolassicurazioni.it.

Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Unipol Assicurazioni S.p.A. ("la Compagnia"), società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
- b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: www.unipolassicurazioni.it - indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolassicurazioni.it.
- d) La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00

Capitale sociale: € 150.300.000,00

Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali Comuni per gli aspetti di dettaglio.

Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono le seguenti:

- a) **INCENDIO:** la Compagnia, nella forma a VALORE INTERO, purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: incendio, fulmine, urto di veicoli di terzi, onda sonora, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti artificiali, esplosione, implosione, scoppio; nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Articolo 1.1 e seguenti del settore INCENDIO delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- b) **FURTO E RAPINA:** la Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da Furto e rapina commessi nei locali contenenti le cose assicurate nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Articolo 1.1 e seguenti del settore FURTO E RAPINA delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- c) **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA:** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI

CORPORALI e DANNI MATERIALI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività per la quale è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA.

d) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA: la Garanzia Base (comprese eventuali condizioni particolari richiamate) del settore RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA, a parziale deroga dell'art. 1.2 lett. j) della stessa, è estesa all'attività di agriturismo svolta presso l'azienda assicurata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA.

e) TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI: con la presente sezione si assicurano gli enti descritti nella definizione MACCHINARI AGRICOLI e identificati nella "PARTE B" di polizza, che s'intendono esclusi dai settori INCENDIO e FURTO E RAPINA. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI.

f) ELETTRONICA: la Compagnia, nella forma a VALORE INTERO, indennizza i danni materiali e diretti alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assicurate, collaudate, installate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da fenomeni elettrici, errori dell'operatore, errata manovra, difetti di funzionamento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore ELETTRONICA.

g) INFORTUNI 24 ORE SU 24 DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO E DEI SUOI FAMILIARI: l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato, nominativamente indicato nella "PARTE B" di polizza, subisca nello svolgimento sia della propria attività lavorativa che di ogni altra attività che non abbia carattere lavorativo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore INFORTUNI.

h) INFORTUNI PER GLI OSPITI DELL'AZIENDA AGRITURISTICA: l'assicurazione vale per gli infortuni che gli ospiti dell'AZIENDA AGRITURISTICA subiscano durante il periodo di soggiorno nell'azienda assicurata, ad esclusione di quelli derivanti da equitazione. La garanzia inizia al momento dell'arrivo presso l'azienda e termina l'ultimo giorno di soggiorno al momento della partenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 4.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore INFORTUNI.

i) ASSISTENZA: la Compagnia si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'Articolo 2.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore ASSISTENZA, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:

1.2 Settore Incendio

1.2 Settore Furto e rapina

1.2 Settore Responsabilità civile dell'azienda agricola

1.2 Settore Responsabilità civile dell'azienda agrituristica

1.2 Settore Tutti i danni ai macchinari agricoli

1.2 Settore Elettronica

6.2 Settore Infortuni: "Infortuni 24 ore su 24 dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari" ed "Infortuni per gli ospiti dell'azienda agrituristica"

1.3 Settore Assistenza

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Danno € 1.500,00

Franchigia € 250,00

Risarcimento € 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Danno € 200,00

Franchigia € 250,00

Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 60.000,00

Risarcimento € 50.000,00 detratti eventuali scoperti o franchigie.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate, se la somma assicurata risulta inferiore l'indennizzo pagato dalla Compagnia sarà parziale.

L'indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata : valore delle cose assicurate.

Esempio relativo alla garanzia incendio:

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 60.000,00.

Si rimanda all'articolo 1.8 Parziale deroga alla regola proporzionale del settore Sinistri delle Condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: la copertura "Infortuni per gli ospiti dell'azienda agrituristica" è prestata sino al compimento del limite massimo di età indicato all'art. 6.4 "Limiti di età e persone non assicurabili" del settore Infortuni.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 4-Aggravamento del rischio e 5-Diminuzione del rischio delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio per la garanzia responsabilità civile dell'azienda agrituristica

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che la ricezione "alberghiera" è limitata a 4 posti letto. A seguito del recupero di alcuni locali inizialmente inutilizzati, si aggiungono 3 nuove camere, aumentando di 10 posti letto la ricettività.

Se il Contraente non comunica alla Compagnia questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Compagnia ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio per la garanzia "tutti i danni ai macchinari agricoli"

Dopo la stipula della polizza il Contraente decide di installare un impianto antifurto satellitare sui trattori assicurati e lo comunica alla Compagnia.

Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Compagnia procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Compagnia, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Compagnia può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni generali comuni.

Avvertenza: la Compagnia o l'intermediario assicurativo possono applicare sconti sul premio:

- delle garanzie Incendio, Furto, Responsabilità civile, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, Infortuni quando l'Assicurato acquisti almeno due di queste garanzie;
- della garanzia Infortuni quando siano assicurate almeno due persone delle garanzie Incendio, Furto, Responsabilità civile, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, Infortuni quando la polizza sia soggetta ad adeguamento automatico. Si rinvia all'Articolo 11 "Adeguamento automatico" delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio;
- di tutte le garanzie ad eccezione di Assistenza, nel caso di polizza soggetta ad adeguamento automatico come previsto dall'art. 11 delle Condizioni generali comuni.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo, prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia:

- relativamente al settore Incendio, nei confronti delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, i clienti, le società controllate, controllanti o collegate a condizione che l'Assicurato ri-

nunci a rivalersi nei confronti del responsabile, salvo sempre il caso di dolo e a condizione che, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizze di assicurazione. Si rinvia all'articolo 1.10 delle condizioni di assicurazione Incendio per gli aspetti di dettaglio;

- relativamente al settore Infortuni, nei confronti dei responsabili dell'infortunio. Si rinvia all'articolo 6.5 delle condizioni di assicurazione Infortuni per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all'Articolo 4.1 del settore Sinistri delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice Civile).

Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice Civile).

Per l'assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Incendio, Furto e Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antirackett);
- b) Incendio, Responsabilità civile: 12,50% se si produce unicamente "reddito agrario" (oltre 1% quale addizionale antirackett);
- c) Tutela legale: 21,25%;
- d) Assistenza: 10%;
- e) Infortuni 2,5%;
- f) Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia entro tre giorni.

Relativamente ai settori Incendio, Furto e rapina, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, entro i cinque giorni successivi deve fornire inoltre: l'elenco delle cose colpite dal sinistro, il loro valore, la copia dell'eventuale denuncia alle Autorità, precisando le circostanze dell'evento.

I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica in caso di:

- sinistro grave (articolo 1.1 lettera d) del settore Sinistri delle Condizioni di assicurazione);
- sinistro mortale o di notevole gravità (articolo 2.1 lettera a) del settore Sinistri delle Condizioni di assicurazione).

Si rinvia al settore Sinistri per gli aspetti di dettaglio delle procedure di denuncia di accertamento e liquidazione del danno.

Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi al settore Assistenza è affidata a Unisalute S.p.A via del Gomito 1. In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Unisalute S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 1.1-Istruzioni per la richiesta di assistenza del settore Assistenza.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia, indirizzandoli a **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 - E-mail: reclami@unipolassicurazioni.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia www.unipolassicurazioni.it .

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depo-

sitata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n° 051 7096855.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.

15. Perizia contrattuale e arbitrato

Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, la Compagnia e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Infortuni il contratto prevede che la Compagnia e l'Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Compagnia e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

- **Animali:** bovini, equini, ovini, caprini, suini, api ed animali da cortile, il tutto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA o sui pascoli (compreso l'alpeggio) e sulle strade che ivi conducono. **Esclusi cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti avicoli intensivi.**
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solominacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Attrezzature e macchinari agricoli:**
 - Attrezzature dell'azienda agricola: attrezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività agricola. Il tutto posto sottotetto

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche

o all'aperto nell'ambito dell'azienda. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato.

- **Macchinari agricoli:** trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccoglitrice per frutta, legumi e cereali, e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio, ovunque anche in circolazione nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- **Azienda agricola:** l'insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con i relativi fabbricati – anche se destinati ad abitazione e ad attività complementari ed accessorie a quella agricola – e loro contenuti, animali, macchinari agricoli e attrezzature, che costituiscono complessivamente il fondo agricolo. **Si intendono esclusi, se separati dal fondo, i locali adibiti a civile abitazione,** mentre fanno comunque parte dell'azienda eventuali fabbricati utilizzati per l'alpeggio, depositi e reparti sussidiari con tutti i loro contenuti pertinenti all'attività agricola.

- **Azienda agrituristica:** l'azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n.730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.
- **Assicurato:** la persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
- **Compagnia:** l'Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.
- **Contenuto:** i beni adibiti all'attività dichiarata, al chiuso nei fabbricati o nell'ambito del fondo assicurato, con l'esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., delle cose di proprietà dei Clienti e di quant'altro rientra nelle definizioni di ANIMALI, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, FORAGGIO E PAGLIA, SERRE, così intesi:
 - Apparecchiature elettroniche: macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computers, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, terminali P.O.S., telex, telefax, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme.
 - Effetti domestici: mobilio ed arredamento delle abitazioni e degli uffici, vestiario, elettrodomestici e tutto quanto serve per uso di casa o personale compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi. Sono inoltre compresi, con i limiti di indennizzo indicati nei rispettivi settori: gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere.
 - Mobilio, arredamento e attrezzature dell'attività agrituristica: mobilio, arredamento ed attrezzature, compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi, dei locali destinati ad attività agrituristica.
 - Scorte e prodotti: vino, olio, latte, cereali, trinciato di mais, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, legna da ardere e da opera, carburanti, prodotti del suolo [esclusi tabacchi, frutti pendenti, granaglie non trebbiate, foraggio e paglia], mangimi, imballaggi, provviste e generi alimentari.
 - Valori: denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante valore.
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile).
- **Contraente:** la persona che stipula la polizza.
- **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali.
- **Danni corporali:** la morte o lesioni personali.
- **Danni materiali:** la distruzione o il deterioramento di cose.
- **Foraggio e paglia:** foraggio e paglia sia sottotetto che all'aperto nell'ambito dell'azienda.
- **Franchigia:** parte del danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Granaglie sullo stelo:** cereali in genere sullo stelo, nel corso della mietitrebbiatura, sul campo e durante il trasporto nei campi dell'azienda, compresa la paglia.
- **Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incombustibili:** le sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Inabilità temporanea:** temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate in polizza.
- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **Ingessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.
- **Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Istituti di cura:** ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo.
- **Locali:** i locali di proprietà dell'Assicurato o in locazione, inerenti l'azienda, incluse tutte le dipendenze anche se separate, i sili fissi, le barchesse e le tettoie comunque costruite. Sono comprese: opere di fondazione o interrate, finiture, infissi e serramenti, soppalchi, recinzioni, cancelli e relativi sistemi di chiusura, antenne televisive, serrande, ascensori, montacarichi, piscine, opere ed impianti di pertinenza dei locali ed altri considerati immobili per natura o destinazione, compresi centrale termica e cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato. Con esclusione dei fabbricati in rovina o in stato di abbandono, delle SERRE e di quant'altro rientra nelle definizioni di CONTENUTO e ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI.

- **Muro pieno:** muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 0,13 m (13 cm). Sono ammessi pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime, per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture, nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti di metallo e privi di luci.
- **Nucleo familiare:** le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.
- **Periodo assicurativo – Annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
- **Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.
- **Porta morta:** passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di macchinario e macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della REGOLA PROPORZIONALE.
- **Rapina:** sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Regola proporzionale:** se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano

al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

- **Ricovero:** degenza in Istituto di Cura che comporti il pernottamento o degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.
- **Rischio:** la probabilità del verificarsi del sinistro.
- **Scasso:** forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
- **Scippo:** il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. Non è considerato scippo il furto con destrezza.
- **Scoperto:** percentuale del danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Serre:** impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrato, fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle serre.
- **Sforzo:** impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il fatto dannoso previsto in polizza.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con l'applicazione della regola proporzionale.
- **Vetro stratificato:** è costituito da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di lastre di materiale plastico. Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Ed. 07/2011

Unipol Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Carlo Cimbrì)



Unipol
ASSICURAZIONI



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349
Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460992
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159
Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252
www.unipolassicurazioni.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

La Compagnia, nella forma a VALORE INTERO, purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **Incendio**
- b) **Fulmine**
con esclusione dei conseguenti danni elettrici.
- c) **Urto di veicoli di terzi, onda sonora, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti artificiali.**
- d) **Esplosione, implosione, scoppio**
con esclusione dei danni:
 - da ordigni esplosivi;
 - a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
- e) **Acqua condotta**
fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.
Le spese sostenute per la ricerca, nei LOCALI assicurati, della rottura e riparazione sono indennizzate fino ad un massimo di € 3.000,00 e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.
Con esclusione dei danni:
 - da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
 - a SCORTE E PRODOTTI la cui base è posta ad altezza inferiore a m 0,12 (cm. 12) dal suolo ed a quanto è posto in scantinati e seminterrati.
 La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.
- f) **Fumo**
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- g) **Eventi sociopolitici e dolosi (danni da incendio e non)**
Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi.
Con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto o tentato furto, assicurabili al settore FURTO E RAPINA.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.
- h) **Eventi atmosferici**
Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopradetti.
Con esclusione dei danni:
 - da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da sovraccarico di neve;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da allagamenti, slavine, frane e mareggiate;
- a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati, vetrate, lucernai, SERRE, tunnel in film plastico, tende frangisole;
- a lastre di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- a GRANAGLIE SULLO STELO, a piante e colture.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro, elevato a € 2.000,00 per gli enti all'aperto o posti sotto tettoie o barchesse.

i) **Grandine su fragili**

Grandine alle vetrate, lucernai, lastre di fibrocemento e manufatti in materia plastica, esclusi SERRE e tunnel in film plastico.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singolo sinistro, una somma superiore a € 15.000,00.

l) **Autocombustione e/o fermentazione**

I danni subiti dal foraggio o dai cereali assicurati per effetto di fermentazione anormale e/o autocombustione spontanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non permettere l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati.

m) **Folgorazione degli ANIMALI**

causata da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici.

Con esclusione dei danni: causati da attrezzature ed impianti elettrici non efficacemente collegati a terra.

n) **Asfissia degli ANIMALI**

causata da fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito d'incendio che abbia colpito le cose assicurate.

o) **Dispersione**

del vino, dell'olio, del latte e/o di altri liquidi per uso alimentare causata da guasto o rottura dei contenitori.

Con esclusione dei danni:

- ai contenitori di capacità inferiore a 100 dm³ (100 litri);
- da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- da corrosione od usura;
- conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole;
- causati ad altri enti dalla dispersione;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore a € 10.000,00.

- p) **Rovina di ascensori e montacarichi**
a seguito di rottura dei congegni.

Sono inoltre in garanzia:

q) **Colpa grave**

I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore INCENDIO determinati da colpa grave.

r) **Ricorso terzi**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del 20% delle somme complessivamente assicurate alle partite LOCALI, CONTENUTO, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, ABITAZIONE COLONICA, GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO del presente settore e in eccedenza alle stesse, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimo stesso.

Qualora sia assicurato anche il settore TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI la presente garanzia si intende estesa anche al suddetto settore.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque

transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

s) **Danni consequenziali**

I danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 100 metri da esse, causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

t) **Guasti arrecati dai soccorritori**

allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

u) **Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento**

Le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO per:

- demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 10% delle somme assicurate alle rispettive partite ed in eccedenza alle somme stesse. Le spese per le operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro verranno indennizzate con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.

v) **Rimpiazzo del combustibile**

a seguito di dispersione causata dalla rottura del serbatoio.

w) **Rimborso delle spese per il prosieguo dell'attività**
a seguito di sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO, la Compagnia rimborserà le:

Spese di alloggio

documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione, purché assicurati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili dal sinistro.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 150,00 per giorno e con un massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Spese di ricovero animali

documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso stalla o ricovero animali, purché assicurati e resi inagibili dal sinistro.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100,00 per giorno e con un massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Spese di noleggio

documentate e sostenute per il noleggio dei MACCHINARI AGRICOLI, purché assicurati e danneg-

giati o distrutti dal sinistro.

La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, fino al massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e con il limite di indennizzo di € 5.000,00.

Spese di pubblicità

documentate e sostenute per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività, a seguito di sinistro che ne abbia comportato l'interruzione.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro.

Diaria giornaliera (solo per le sole aziende agrituristiche)

in forma forfettaria per la somma di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, sino ad un massimo di 90 giorni per anno assicurativo. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'AZIENDA AGRITURISTICA assicurata, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell'attività.

La garanzia è prestata con esclusione dei primi 3 giorni.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di smarrimento, furto, o tentato furto delle cose assicurate;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- f) causati da gelo;
- g) a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, con l'eccezione di quanto espressamente previsto in polizza alle singole partite;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lett. w);
- i) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- j) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

1.3 Terzi interessati

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.4 Buona fede

Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" della polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all'atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

1.5 Valori, preziosi, gioielli, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita CONTENUTO o GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO con il massimo di € 2.000,00 per VALORI, del 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per gioielli e preziosi, del 50% della somma assicurata con il massimo di € 7.500,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri ed altri oggetti d'arte.

Relativamente alle collezioni le garanzie sono prestate fino alla concorrenza di € 2.000,00.

1.6 Enti di proprietà dell'Assicurato posti presso terzi

Qualora distrutti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO, la Compagnia indennizza:

- attrezzature dell'azienda agricola poste presso terzi durante esposizioni, fiere, mostre e mercati, in occasione di riparazioni delle stesse o durante l'esecuzione dei lavori;
- SCORTE, PRODOTTI e ANIMALI durante esposizioni, fiere, mostre e mercati o durante l'esecuzione dei lavori.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singola ubicazione, somma superiore a € 30.000,00.

1.7 Danni ai veicoli in sosta dei Clienti

La Compagnia indennizza, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i danni materiali e diretti da incendio, azione del fulmine, scoppio ed esplosione, caduta di aeromobili, eventi sociopolitici, onda sonora, con l'estensione della colpa grave ed il dolo dei dipendenti, causati ai veicoli dei clienti in sosta nell'ambito dell'AZIENDA

AGRICOLA o AGRITURISTICA.

Sono esclusi in ogni caso bagagli, indumenti e oggetti lasciati nei veicoli.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00 per ogni veicolo.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, somma superiore a € 75.000,00.

1.8 Foraggio e paglia

Nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%.

1.9 Granaglie sullo stelo

La garanzia è prestata fino al 31 agosto di ogni anno. Inoltre nelle seguenti regioni: Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%.

1.10 Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizze di assicurazione.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata e il relativo codice, sono indicati nella "PARTE B" di polizza.

2.1 Danni da refrigerazione - codice 401

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. d) della Garanzia Base, la Compagnia indennizza i danni a SCORTE E PRODOTTI in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- eventi garantiti in polizza al settore INCENDIO;
- guasti o rotture accidentali degli impianti di refrigerazione.

Con esclusione dei danni:

- da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa inferiore a 6 ore;
- a merci poste su automezzi.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, una somma superiore a quella assicurata alla presente partita.

2.2 Danni indiretti a percentuale - codice 405

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. h) della Garanzia Base, sull'importo di ogni sinistro indennizzabile relativamente ai beni rientranti nelle definizioni di LOCALI,

CONTENUTO, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, ABITAZIONE COLONICA, ANIMALI, FORAGGIO E PAGLIA, GRANAGLIE SULLO STELO e GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO, qualora assicurati, sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell'Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.

La garanzia non è operante per i danni da FENOMENO ELETTRICO, DANNI DA REFRIGERAZIONE e ATTI DI TERRORISMO qualora prestati.

2.3 Ricorso terzi - codice 410

La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dall'art. 1.1 lett. r) della Garanzia Base.

2.4 Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento - codice 413

La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dall'art. 1.1 lett. u) della Garanzia Base.

2.5 Integrazione di garanzie - codice 420

La Compagnia, preso atto che sui beni dell'azienda esistono altre polizze incendio e relative variazioni sottoscritte con altre Compagnie in data antecedente la stipula del presente contratto, si impegna a prestare tutte le garanzie operanti nel settore INCENDIO della presente polizza e non comprese nei contratti già stipulati con altre Compagnie, per le somme da esse garantite considerate partita per partita senza compensazione fra di loro. Ai fini della determinazione del valore globalmente assicurato partita per partita si procederà per sommatoria di partite o gruppi di partite uguali ed omogenee. Per tali aggregazioni vale il disposto all'art. 1.8 del settore SINISTRI.

2.6 Abitazione colonica - codice 430

Locali ubicati nell'ambito del fondo agricolo ad uso esclusivo di abitazione o soggiorno dei clienti della AZIENDA AGRITURISTICA, con eventuali vani accessori destinati a cantine, granai, rimesse per veicoli ed attrezzi. Tali locali devono essere separati da altri fabbricati dell'azienda da spazio vuoto uguale o superiore a un metro o da porta morta o da muro pieno.

Se operante, questa garanzia facoltativa esclude l'abitazione colonica dalla partita LOCALI.

2.7 Garanzia globale a primo rischio - codice 455

La somma assicurata si intende relativa ai beni rientranti nelle definizioni di LOCALI, CONTENUTO, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, ANIMALI, FORAGGIO, PAGLIA e GRANAGLIE SULLO STELO, ed è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" pertanto senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Qualora una o più delle partite sopraesposte siano già assicurate nella forma a "VALORE INTERO" la presente garanzia si intende operante esclusivamente sulle altre partite.

Relativamente alle GRANAGLIE SULLO STELO la garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata.

Relativamente a FORAGGIO E PAGLIA la garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata.

2.8 Serre con copertura in vetro - codice 460

La garanzia è estesa alle SERRE con copertura in vetro. A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. h) e i) della Garanzia Base vengono prestate le garanzie "eventi atmosferici" e "grandine su fragili". Si precisa che il minimo dello scoperto è di € 2.000,00.

2.9 Serre con copertura in plastica rigida - codice 465

La garanzia è estesa alle SERRE con copertura in plastica rigida. A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. h) e i) della Garanzia Base vengono prestate le garanzie "eventi atmosferici" e "grandine su fragili". Si precisa che il minimo dello scoperto è di € 2.000,00.

2.10 Piante in vivaio (solo per aziende florovivaistiche) - codice 470

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. g) della Garanzia Base, la garanzia è estesa fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, alle piante e colture di qualsiasi essenza sia sotto serra che a pieno campo, ferma l'esclusione della garanzia "Eventi atmosferici" art. 1.1 lett. h) della stessa Garanzia Base.

Con esclusione dei danni:

- ai frutti pendenti;
- a piante e colture non oggetto delle attività florovivaistiche;
- a piante e colture che al momento del sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
- indiretti quali arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella "PARTE B" di polizza.

52 Esclusione dei beni in leasing

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

105 Eventi atmosferici su fabbricati aperti

A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. h) della Garanzia Base, la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causate da eventi atmosferici a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per anno

una somma superiore al 30% di quella assicurata alla partita LOCALI o GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO con il limite per anno di € 50.000,00.

113 Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. j) della garanzia base la Compagnia indennizza, fino ad un massimo di € 2.500,00 per anno assicurativo e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i danni che si manifestassero ai beni compresi nelle definizioni di LOCALI, CONTENUTO ed ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, qualora assicurati, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Con esclusione dei danni:

- a tubi elettronici, valvole termoioniche, lampade elettriche, pompe sommerse;
- dovuti ad usura, carenza di manutenzione o manutenzione;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- agli enti compresi nella definizione di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assicurabili al settore ELETTRONICA.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

114 Fenomeno elettrico

Si intende operante la Condizione Particolare 113 con le seguenti modifiche:

- il limite di indennizzo per anno assicurativo viene elevato a € 7.500,00;
- la franchigia per ogni sinistro viene elevata a € 250,00.

231 Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. a) della Garanzia Base, la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite.

Qualora il Contraente non rientri nella definizione di "Consumatore", la Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

a) Furto

Relativamente a CONTENUTO ed ANIMALI l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei LOCALI che li contengono:

- a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamento delle pareti, di soffitti, del tetto, di pavimenti, di superfici di VETRO STRATIFICATO;
- a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non "stratificato" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria. In questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi e con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, del tetto, di pavimenti, di superfici di VETRO STRATIFICATO;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- mediante l'uso di chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, a componenti del suo nucleo familiare, dipendenti, soci o associati in partecipazione. La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del 7° giorno successivo, restando in ogni caso fermi gli obblighi in caso di sinistro previsti dall'art. 1.1 del settore SINISTRI. In particolare l'Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri.

b) Rapina

avvenuta nell'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'AZIENDA stessa.

c) Guasti cagionati dai ladri

nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:

- alle cose assicurate (esclusi VALORI), purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
- ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza, purché le

modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. a) e b);

- ai componenti degli impianti di allarme posti anche all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti nel presente settore.

La garanzia è prestata entro i limiti delle somme assicurate per le partite CONTENUTO e/o ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI.

d) Atti vandalici cagionati dai ladri

alle cose assicurate (esclusi VALORI ed ANIMALI) nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, entro i limiti della somma assicurata per le partite CONTENUTO e/o ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. a) e b).

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

e) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da prestatori di lavoro

L'assicurazione comprende i danni da furto previsti dall'art. 1.1 lett. a) della Garanzia Base anche se commesso da un prestatore di lavoro dell'azienda e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

f) Spese per la sostituzione della serratura

a seguito di sottrazione mediante furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei fabbricati contenenti le cose assicurate. La sostituzione deve essere eseguita entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari a € 250,00 per anno assicurativo.

g) Cose assicurate portate nelle case di villeggiatura

L'assicurazione comprende il furto di vestiario ed oggetti personali, preziosi e VALORI portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza.

La garanzia opera purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alla precedente lettera a).

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, somma superiore a € 1.000,00.

h) Spese di noleggio

documentate relative al noleggio dei MACCHINARI AGRICOLI, in sostituzione di quelli assicurati sottratti o danneggiati a seguito di eventi garantiti dal settore FURTO E RAPINA.

La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sot-

tratte o danneggiate, fino al massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e con il limite di indennizzo di € 5.000,00.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
- b) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono - salvo quelle previste all'art. 1.1 lett. e) della Garanzia Base - nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
- c) causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- d) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- e) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- g) dovuti a truffa;
- h) verificatisi a seguito di furto con destrezza;
- i) da furto di CONTENUTO posto sotto tettoie o barchesse o in sili all'aperto.

1.3 Terzi interessati

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.4 Animali

Relativamente agli ANIMALI:

- la garanzia furto o rapina è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile, limitatamente alle regioni Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna di Euro 2.000,00;
- posti all'aperto in recinti, l'assicurazione furto è operante solo a seguito di scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione.

1.5 Attrezzature e macchinari agricoli

Relativamente alle ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI la garanzia furto o rapina è prestata con uno scoperto del 15%, col minimo non indennizzabile di

€ 500,00.

Si precisa che le ATTREZZATURE sono assicurate sia sottotetto che all'aperto nell'ambito dell'azienda, mentre i MACCHINARI AGRICOLI sono assicurati ovunque anche in circolazione nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

1.6 Valori, preziosi, gioielli, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di € 2.000,00 per VALORI, del 40% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 (elevato a € 10.000,00 se riposti in cassaforte) per gioielli e preziosi, del 50% della somma assicurata con il massimo di € 7.500,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri ed altri oggetti d'arte. Relativamente alle collezioni le garanzie sono prestate fino alla concorrenza di € 2.000,00.

1.7 Impianto antifurto satellitare

Qualora i MACCHINARI AGRICOLI siano protetti da impianto antifurto satellitare la garanzia è operante se l'impianto stesso è inserito ed efficiente.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata e il relativo codice, sono indicati nella "PARTE B" di polizza.

2.1 Beni in cassaforte - codice 433

La garanzia, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in eccedenza al punto 1.6 è prestata per i VALORI, preziosi, gioielli, pellicce, tappeti, quadri, collezioni e oggetti d'arte riposti in cassaforte murata ed ancorata o di peso superiore a 100 Kg, posta nei locali dell'azienda. La Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui al punto 1.1 lett. a) della Garanzia Base, abbia inoltre violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso. I VALORI sono assicurati entro il limite del 20% della somma assicurata.

2.2 Forma di garanzia a valore intero - codice 450

A parziale deroga dell'art. 1.1 della Garanzia Base l'assicurazione dei beni rientranti nella definizione di ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, identificati nell'elenco allegato alla polizza, è prestata nella forma a VALORE INTERO. Pertanto se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro la somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno.

2.3 Furto dei veicoli in sosta dei clienti - codice 463

La garanzia comprende il furto dei veicoli dei clienti in sosta nell'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA. Il furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti del veicolo è compreso solo se avvenuto

congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi in ogni caso apparecchi audio e/o audiovisivi non stabilmente fissati, merci, bagagli, indumenti e ogni altro oggetto non facente parte della dotazione del veicolo. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per lo stesso rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare del danno che risulta coperto dalle altre assicurazioni. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 per sinistro.

2.4 Portavalori - codice 473

L'assicurazione copre, fino alla concorrenza della somma assicurata, la sottrazione di VALORI, portati dall'Assicurato, da un componente del suo NUCLEO FAMILIARE o da un dipendente incaricato, fuori dall'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i VALORI stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i VALORI medesimi;
- rapina.

La garanzia è prestata:

- nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano;
- per portavalori di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni.

In caso di sinistro, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20%, ridotto al 10% per i danni da rapina.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

52 Esclusione dei beni in leasing

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

203 Impianto di allarme con trasmissione a distanza di eventi

Il Contraente dichiara che i LOCALI adibiti ad abitazione e contenenti gli EFFETTI DOMESTICI dell'ASSICURATO sono protetti da impianto automatico di allarme anti-furto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- n. 1 centralina autoprotetta;

- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;

- trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato o inosservanza degli obblighi, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

240 Scippo e rapina all'esterno dell'azienda agricola o agrituristica

L'assicurazione copre la sottrazione di: capi di vestiario, oggetti personali, gioielli, preziosi, VALORI per uso personale a seguito di:

- scippo;
- rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il suo NUCLEO FAMILIARE, quando gli stessi si trovano fuori dall'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA, ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

La Compagnia indennizza le spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio a seguito di scippo o rapina subito dall'Assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare.

La Compagnia indennizza inoltre, le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari a € 2.500,00 per sinistro.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e l'Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono operanti nell'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA ed in caso di occasionali lavori presso terzi.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATERIALI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività per la quale è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso Danno Biologico

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificati dal D.Lgs. 38/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.) e maggior danno

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone partecipanti all'attività oggetto dell'assicurazione per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrizione all'I.N.A.I.L. nonché il rischio in itinere.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma **b1)** per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una

franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Nell'assicurazione R.C.T./R.C.O. si comprendono:

- **i DANNI CORPORALI E MATERIALI cagionati a terzi**, escluso l'Assicurato stesso ed entro il massimale assicurato, da tutti coloro che partecipano ai lavori dell'AZIENDA AGRICOLA. Limitatamente ai dipendenti, ai soci non dipendenti, agli associati in partecipazione, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), agli amministratori ed al legale rappresentante, è compresa la responsabilità civile personale per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività dichiarata in polizza. Qualora sia operante la garanzia R.C.O., limitatamente alla responsabilità personale si considerano terzi tra loro anche i dipendenti dell'Assicurato, esclusivamente per i danni subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- **i DANNI CORPORALI subiti** da tutti coloro che partecipano ai lavori dell'AZIENDA AGRICOLA, compresi gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2139 del Codice Civile nonché le persone rientranti tra le figure previste dal D.Lgs. n° 276/2003 in attuazione della legge delega n° 30/2003 (Legge Biagi), con eccezione di quelli per cui l'Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali. Ai sensi del presente articolo la garanzia si esplica secondo le seguenti modalità:
 - per soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, amministratori, titolari, e loro familiari, purché addetti all'attività assicurata, la garanzia opera esclusivamente per la rivalsa I.N.A.I.L. o I.N.P.S.;
 - per danni ad addetti all'attività assicurata per cui l'Assicurato ha l'obbligo di iscrizione all'I.N.A.I.L. la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa risulti operante;
 - per danni ad addetti all'attività assicurata per cui l'Assicurato non ha l'obbligo di iscrizione all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.T.

Nell'assicurazione R.C.T. si comprendono:

a1) Fabbricati

La garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi, compresi antenne, ascensori e montacarichi, esistenti sul fondo, nonché di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati, sempreché pertinenti all'attività agricola assicurata.

L'assicurazione comprende inoltre:

- la proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello, ponti, canali, alberi anche di alto fusto, cancelli anche automatici, esistenti sul fondo;
- i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese;
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture con esclusione dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.

a2) Responsabilità Civile da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 81/2008

La garanzia è estesa ai danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione. Si intende inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque il risarcimento non potrà superare € 250.000,00 per anno assicurativo.

a3) Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ai lavori dell'AZIENDA AGRICOLA

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione, delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003. Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio. Limitatamente ai veicoli la garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per ogni sinistro e per veicolo.

a4) Prelievo, rifornimento e consegna merci

La garanzia comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci.

a5) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di traspor-

to sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

a6) Danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei

La garanzia comprende i danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti, esclusi i danni da sospensione di servizi o per mancato uso.

La garanzia è prevista col limite del 10% del massimale assicurato con la franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

a7) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 250,00 per ogni sinistro e con il limite di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

a8) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. q) della Garanzia Base, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente settore di polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di € 250,00 e con il limite di € 20.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

a9) Danni da impiego di fitofarmaci

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 100,00 per ogni sinistro.

a10) Danni derivanti da smercio di prodotti

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. v) della Garanzia Base, la garanzia comprende i danni derivanti dalla vendita di prodotti (anche di produzione propria purché tale attività non abbia carattere industriale) al dettaglio nell'ambito della stessa AZIENDA ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati; si intendono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

Si intende esclusa l'attività di ristorazione.

a11) Danni da macchine agricole occasionalmente utilizzate per lavori non agricoli

La garanzia comprende i danni causati a terzi dall'utilizzo occasionale delle macchine agricole anche per lavori non inerenti l'attività assicurata, compresi i lavori di rimozione neve da strade di uso pubblico o da aree ad esse equiparate.

a12) Danni da incendio per lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. o) della Garanzia Base, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la

garanzia comprende i danni da incendio a cose di terzi. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 100,00 per ogni sinistro. In nessuna caso verrà risarcita per anno assicurativo somma superiore al 10% del massimale assicurato.

a13) **Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi**

La garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

a14) **Danni cagionati da animali**

La garanzia comprende i danni cagionati da animali in genere, anche fuori dall'AZIENDA AGRICOLA, compresi i danni alle colture. Si intendono compresi i danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per ogni sinistro, elevata a € 150,00 per i danni cagionati da cani.

a15) **Errato trattamento dei dati personali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 1.500,00 per ogni sinistro. In nessuna caso verrà risarcita per anno assicurativo somma superiore a € 30.000,00.

a16) **Committenza veicoli**

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 1.2 lett. s) della Garanzia Base.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

a17) **Attività complementari**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D. Lgs. 38/2000) in conseguenza delle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) gestione di punti vendita al pubblico, nell'ambito dell'azienda agricola, di prodotti di propria produzione;
- b) proprietà o gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti, escluso il difetto originario del prodotto;
- c) partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- d) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- e) proprietà o gestione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- f) visite guidate di clienti, studenti e/o persone in genere nell'ambito dell'azienda;
- g) organizzazione e gestione di corsi di formazione, convegni, congressi, borse di studio e/o stages;
- h) lavori di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli ed attrezzature.

1.2 Rischi esclusi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- d) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- f) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;

- i) derivanti da organismi geneticamente modificati.
L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
- j) derivanti dall'attività di agriturismo;
- k) alle scorte vive e morte del fondo, a chiunque appartengano;
- l) alle cose (esclusi gli animali) che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) agli animali per contagio da malattie epidemiche;
- n) da furto;
- o) a cose altrui derivanti da incendio;
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- r) derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- s) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- t) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 14° anno di età;
- u) derivanti dall'esercizio della caccia;
- v) da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- w) per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola;
- x) provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- y) a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- z) derivanti da utilizzo delle MACCHINE AGRICOLE esclusivamente per conto terzi;
- aa) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge.

1.3 Massimo risarcimento

Resta confermato che la Compagnia, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., non risarcirà complessivamente somma superiore al massimale previsto in polizza.

1.4 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per la garanzia cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni ef-

fetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

1.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.

1.6 Variazione del numero degli ettari

Premesso che, all'atto della stipulazione della polizza, il numero degli ettari in proprietà o condotti dall'Assicurato è quello dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, si conviene fra le Parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente comunica alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli ettari;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ettari diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo degli ettari risultante a tale data e, in tal caso, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quello previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali Comuni;
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;
- qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero degli ettari originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero di ettari dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella "PARTE B" di polizza.

537 Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile.

540 Limitazione alla sola responsabilità civile della proprietà dei fabbricati

Gli articoli della Garanzia Base 1.1 si intendono abrogati con l'eccezione della lettera:

- a) **Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.);**
per la quale sono operanti i soli commi:
- a1) **Fabbricati;**
- a2) **Responsabilità Civile da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 81/2008.**

546 Esclusione garanzia R.C.O.

Le lett. **a), b), c)**, della art. **1.1** della Garanzia Base del settore Responsabilità Civile si intendono abrogate e sostituite dalle seguenti:

a) **Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATERIALI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) **Rivalsa I.N.P.S.**

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.

575 Danni da inquinamento

A parziale deroga dell'art. **1.2** lett. **p)** della Garanzia Base, limitatamente ad aziende agricole di estensione non superiore a 100 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 25, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00 e con il limite del 10% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

590 Responsabilità civile del nucleo familiare

a) **Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi**

A parziale deroga dell'art. **1.2** lett. **w)**, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i componenti del suo NUCLEO FAMILIARE di quanto questi

siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATERIALI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

Non sono considerati terzi:

- le persone che compongono il NUCLEO FAMILIARE;
- gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

b) **Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti, per gli infortuni [escluse le malattie professionali] da loro sofferti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come modificati dal D.Lgs. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) **Rivalsa I.N.P.S.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.

Ferme le esclusioni tutte di cui all'art. **1.2** si precisa che l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative;
- b) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
- c) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
- d) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

- a) La Garanzia Base (comprese eventuali condizioni particolari richiamate) del settore RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA, a parziale deroga dell'art. 1.2 lett. j) della stessa, è estesa all'attività di agriturismo svolta presso l'azienda assicurata.

Nell'assicurazione R.C.T. si comprendono inoltre:

a1) **Fabbricati**

la garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione di fabbricati, aree e strutture esistenti sul fondo, nonché di eventuali altri fabbricati ovunque ubicati, utilizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica assicurata;

a2) **Attività ricreative**

i danni connessi alle attività ricreative, culturali e sportive a carattere non competitivo, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, purché si svolgano all'interno dell'azienda;

a3) **Somministrazione di cibi e bevande**

i danni cagionati a Clienti che alloggiano presso l'AZIENDA AGRITURISTICA da somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione vale anche per responsabilità imputabile all'Assicurato per difetto originario del prodotto.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;

a4) **Clienti**

i danni subiti e/o causati dai Clienti che partecipano ai lavori dell'azienda;

a5) **Equitazione**

i danni connessi all'attività di equitazione, con esclusione dei danni subiti dalle persone quando cavalcano gli animali o li conducono;

a6) **Responsabilità Civile dei Clienti**

per i danni cagionati a terzi nell'ambito dell'attività agrituristica coperta dalla presente garanzia, compresa l'equitazione. Sono esclusi i danni provocati ad altri Clienti che cavalcano gli animali o li conducono;

a7) **Vigilanza minori**

i danni connessi al servizio di sorveglianza minori svolto all'interno dell'agriturismo;

a8) **Rapina, aggressioni a Clienti**

i danni subiti dai Clienti, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti;

a9) **Veicoli dei Clienti**

i danni ai veicoli dei Clienti e di terzi trovatisi in aree, non custodite, di pertinenza dell'AZIENDA AGRITURISTICA.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro e per veicolo. Si intendono esclusi i danni assicurabili ai settori INCENDIO e FURTO E

RAPINA e quelli conseguenti a mancato uso o disponibilità, nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi.

1.2 Rischi esclusi

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piscine;
- derivanti dall'attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l'azienda;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per le cose dei Clienti consegnate o non consegnate.

1.3 Variazione del numero dei posti letto

Premesso che, all'atto della stipulazione della polizza, il numero dei posti letto in locali di proprietà o condotti dall'Assicurato è quello dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, si conviene fra le Parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente comunica alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero dei posti letto;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo dei posti letto risultante a tale data e, in tal caso, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quello previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali Comuni;
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;
- qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei posti letto originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero dei posti letto dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella "PARTE B" di polizza.

535 Attività organizzate all'esterno dell'azienda

L'assicurazione comprende i danni connessi alle attività ricreative, culturali e sportive, a carattere non competitivo, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, che si svolgono all'esterno dell'AZIENDA AGRITURISTICA.

L'assicurazione comprende il noleggio di biciclette, piccole imbarcazioni e simili.

550 Attività di ristorazione a clienti non alloggiati presso l'azienda

Preso atto che l'Assicurato, nell'ambito dell'AZIENDA AGRITURISTICA, svolge attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso

l'azienda, a parziale deroga dell'art. **1.2** lett. **b)** della Garanzia Base del presente settore, l'assicurazione vale per i danni derivanti all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività suddetta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati a Clienti da somministrazione di cibi e bevande compresa la responsabilità imputabile all'Assicurato per difetto originario del prodotto.

572 Estensione alle cose portate nell'agriturismo

Preso atto che l'Assicurato svolge attività di agriturismo attraverso la locazione di camere e/o la concessione di piazzole e spazi aperti, a parziale deroga dell'art. **1.2** lett. **c)** della Garanzia Base del presente settore, la garanzia comprende i danni (compresi quelli di incendio e furto) dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
- i danni a veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- gli oggetti preziosi non consegnati;

La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni:

- franchigia per sinistro di € 250,00;
- limite di risarcimento per singola camera di € 5.000,00, per le cose non consegnate e € 5.000,00 per le cose consegnate.

576 Piscine in aziende agrituristiche

A parziale deroga dell'art. **1.2** lett. **a)** della Garanzia Base del presente settore, la garanzia comprende il rischio derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà e/o conduzione di piscine ubicate nell'ambito dell'AZIENDA AGRITURISTICA assicurata.

Con il presente settore si assicurano gli enti descritti nella definizione MACCHINARI AGRICOLI e identificati nella "PARTE B" di polizza, che s'intendono esclusi dai settori INCENDIO e FURTO E RAPINA.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

La Compagnia, nella forma a VALORE INTERO, indennizza i danni materiali e diretti ai MACCHINARI AGRICOLI elencati nella distinta allegata, causati da:

- a) **Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei**
- b) **Furto, rapina**
- c) **Eventi atmosferici e naturali**
Trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, acqua e liquidi in genere, cedimenti del terreno, caduta massi, frane.
- d) **Eventi sociopolitici**
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio.
- e) **Errori dell'operatore**
Imperizia, negligenza, errata manovra, collisione, urto, ribaltamento.
- f) **Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.**

Sono inoltre compresi:

- g) **Colpa grave**
colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.
- h) **Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità**
connesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle cose danneggiate.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi:

- a) i guasti meccanici od elettrici;
- b) i danni a pneumatici, a cingoli, a funi, a utensili, ad accessori e parti intercambiabili in genere, salvo il caso di danno totale al singolo macchinario;
- c) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore o il locatore;
- d) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- e) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- f) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- g) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- h) i danni verificatisi a seguito di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

- i) i danni verificatisi a seguito di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) i danni causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni.

1.3 Spese di noleggio

La Compagnia indennizza le spese documentate relative al noleggio dei MACCHINARI AGRICOLI, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in occasione di un sinistro indennizzabile a termini del presente settore.

La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, fino al massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e con il limite di indennizzo di € 5.000,00.

1.4 Franchigia

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% del danno, col minimo non indennizzabile di € 500,00.

1.5 Terzi interessati

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente. È stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito della assicurazione stessa. Tuttavia l'indennizzo che sarà liquidato in contraddittorio potrà essere versato all'atto del pagamento solo con l'intervento dei terzi interessati.

1.6 Impianto antifurto satellitare

Qualora un MACCHINARIO AGRICOLO sia protetto da impianto antifurto satellitare la garanzia furto o rapina è operante se l'impianto stesso è inserito ed efficiente.

1.7 Ricorso terzi

Qualora sia assicurato il settore INCENDIO la garanzia Ricorso Terzi si intende estesa anche al presente settore.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

804 Contoterzisti

Si prende atto che l'Assicurato utilizza i MACCHINARI AGRICOLI anche per conto terzi.

Con il presente settore si assicurano gli enti descritti nella definizione APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. La garanzia è operante solo se sono indicati la somma assicurata ed il relativo premio nella "PARTE B".

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, nella forma a VALORE INTERO, indennizza i danni materiali e diretti alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assicurate, collaudate, installate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da:

- a) **Fenomeni elettrici**
Azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purché provocati da cause esterne agli apparecchi.
- b) **Errori dell'operatore**
Imperizia, negligenza ed errata manovra.
- c) **Difetti di funzionamento**
Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione.
- d) **Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.**

Sono inoltre compresi:

- e) **Colpa grave**
I danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore determinati da colpa grave.
- f) **Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità**
connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate.
- g) **Spese per la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti**
Se i supporti dati (per tale intendendosi qualsiasi materiale - magnetico, ottico, scheda e banda perforata - usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia rimborsa le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi fino ad un massimo indennizzo di € 1.500,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 250,00. L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati avviene entro un anno dalla data del sinistro.
Con esclusione dei danni causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - errata registrazione, cancellazione, cestinatura, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software o dati informatici da qualunque causa derivata.

h) **Maggiori spese per mancato funzionamento**

Se gli enti assicurati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese, necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata, e costituite da:

- uso di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di altri metodi di lavoro;
- utilizzo di servizi effettuati da terzi.

La garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo giornaliero di € 50,00 e per un periodo di indennizzo massimo di 30 giorni, per ogni sinistro. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

La garanzia è prevista con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

i) **Programmi in licenza d'uso**

Se i programmi in licenza d'uso (per tali intendendosi programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati fino ad un massimo di € 1.500,00 con l'applicazione di una franchigia di € 150,00.

L'indennizzo verrà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'venuto riacquisto dei programmi stessi.

l) **Conduttori esterni alle cose assicurate**

La garanzia viene estesa, fino ad un massimo di € 1.000,00 per anno assicurativo e nella forma a "primo rischio assoluto", ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Per conduttori esterni si intende l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- b) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- c) derivanti da eventi assicurabili nei settori INCENDIO, FURTO E RAPINA della polizza;

- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - e) causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
 - f) verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;
 - g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
 - h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno o delle fondazioni, frana, valanga, slavina;
 - l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo;
 - m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
- Sono inoltre esclusi:
- o) i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
 - p) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

1.3 Franchigia per ogni sinistro

La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per sinistro esclusi i danni di cui alle lettere **g), h) e i)** dell'articolo **1.1** per i quali opera la specifica franchigia indicata.

1.4 Terzi interessati

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo

nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

52 Esclusione dei beni in leasing

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

810 Sistemi di protezione

Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:

- sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- sono protetti da scaricatori di sovratensioni con capacità nominale di scarica di almeno 10 KA, forma d'onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 IIIª edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:

- tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza ai requisiti di cui sopra la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

SEZIONE A

INFORTUNI 24 ORE SU 24 DELL'IMPRENDITORE AGRICOLA E DEI SUOI FAMILIARI

1. GARANZIA BASE

1.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato, nominativamente indicato nella "PARTE B" di polizza, subisca nello svolgimento sia della propria attività lavorativa che di ogni altra attività che non abbia carattere lavorativo.

a) **Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza di polizza, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Compagnia liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi.

b) **Invalidità permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia liquida un indennizzo per invalidità permanente parziale calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati all'art. 6.9 del presente settore.

La garanzia è operante con le seguenti franchigie:

- Sulla parte di somma assicurata fino a € 130.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
- Sulla parte di somma assicurata oltre € 130.000,00 e fino a € 260.000,00, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
- Sulla parte di somma assicurata oltre € 260.000,00, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
- Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 25% della invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sui primi € 130.000,00 di somma assicurata senza applicazione di franchigia.

- Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 50% della invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia.

1.2 Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (delta-plano, ultraleggeri, parapendio e simili).

Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno.

1.3 Rischio di guerra all'estero

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

1.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

1.5 Variazione nelle persone assicurate

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza. Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, la quale ne prende atto con appendice.

L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore ventiquattro del giorno del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.

La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante per quegli Assicurati per cui è riportata la somma assicurata ed il relativo premio nell'apposito quadro riepilogativo previsto nella "PARTE B" di polizza.

2.1 Indennità di ricovero a seguito di infortunio

Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in ISTITUTO DI CURA, la Compagnia corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione della cartella clinica.

2.2 Rimborso spese sanitarie

Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 3.5 del settore Sinistri (controversie);
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

La Compagnia rimborsa inoltre, sino al 10% della somma assicurata e con un massimo di € 1.500,00, le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per:

- interventi di chirurgia estetica;
- cure odontoiatriche;
- protesi dentarie.

La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate.

A richiesta dell'Assicurato, la Compagnia restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell'indennizzo e dell'importo liquidato.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

Le spese sostenute all'estero nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in Euro.

Le spese sostenute all'estero nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

La Compagnia rimborsa le spese sanitarie sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortunio previa applicazione della franchigia fissa e assoluta di € 50,00 per sinistro.

2.3 Inabilità temporanea

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle occupazioni dichiarate, la Compagnia corrisponderà una indennità giornaliera nei seguenti termini:

- a) il 100% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle occupazioni medesime;
- b) il 50% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni medesime.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà

corrisposta per i giorni eccedenti il periodo di franchigia a decorrere:

- a) dall'ottavo giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata all'emissione della polizza non è superiore a € 15,00;
- b) dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata all'emissione della polizza è superiore a € 15,00, ma pari o inferiore a € 30,00;
- c) dal sedicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata all'emissione della polizza è superiore a € 30,00.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella "PARTE B" di polizza.

604 Inabilità temporanea "a totale"

A parziale deroga di quanto previsto alla garanzia facoltativa 2.3 (inabilità temporanea) del presente settore, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea viene liquidata con il 100% della somma assicurata anche per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni dichiarate.

632 Indennità per ingessatura o convalescenza

Ad estensione della garanzia facoltativa 2.1 (indennità di ricovero a seguito di infortunio) del presente settore:

- qualora in conseguenza dell'infortunio sia stata applicata una ingessatura in un Istituto di Cura, verrà corrisposta l'indennità giornaliera di ricovero anche per il tempo trascorso fuori dall'Istituto.

L'indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall'Istituto di Cura.

Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e ingessatura, non potrà superare i 365 giorni;

- qualora l'infortunio non comporti ingessatura, verrà corrisposta a titolo di convalescenza l'indennità giornaliera per un periodo che comunque non potrà superare i giorni di ricovero.

La convalescenza deve essere prescritta dai medici curanti e documentata con certificazione.

Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e della convalescenza non potrà superare i 365 giorni.

In entrambi i casi l'indennità verrà corrisposta soltanto per i giorni eccedenti i primi cinque giorni.

675 Invalidità permanente senza franchigia sui primi € 130.000,00 di somma assicurata

A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. b) della presente Sezione, sulla parte di somma assicurata fino a € 130.000,00 l'indennità per la invalidità permanente sarà liquidata senza applicazione di franchigia.

Sulla parte di somma assicurata eccedente € 130.000,00 e fino a € 260.000,00, per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 5% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo; se invece l'invalidità permanente parziale risulterà superiore al 5%,

l'indennità sarà liquidata solo per la percentuale eccedente il 5%.

Sulla parte di somma assicurata eccedente € 260.000,00, per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 10% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo; se invece l'invalidità permanente parziale risulterà superiore al 10%, l'indennità sarà liquidata solo per la percentuale eccedente il 10%.

Nel caso in cui la percentuale di invalidità permanente parziale risulti pari o superiore al 50% della totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto senza applicazione di franchigia.

676 Inabilità temporanea senza franchigia per indennità fino a € 15,00

A parziale deroga della garanzia facoltativa **2.3** (inabilità temporanea) del presente settore, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea decorre dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, purché la somma assicurata non sia superiore a € 15,00 al momento dell'emissione della polizza.

677 Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri

Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a 20 giorni, l'indennità giornaliera di ricovero convenuta in polizza:

- è maggiorata del 50% dal 21° al 40° giorno consecutivo di degenza;
- è raddoppiata oltre il 40° giorno consecutivo di degenza e fino alla dimissione dall'Istituto di Cura.

Per il caso di ricovero a seguito di infortunio in reparto di rianimazione o di cura intensiva, e solo per il periodo di permanenza in detti reparti, l'indennità giornaliera corrisposta sarà pari al doppio della somma convenuta in polizza.

L'indennità di ricovero a seguito di infortunio viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni e dietro presentazione delle cartelle cliniche.

SEZIONE B INFORTUNI PER GLI OSPITI DELL'AZIENDA AGRITURISTICA

4. GARANZIA BASE

4.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli ospiti dell'AZIENDA AGRITURISTICA subiscono durante il periodo di soggiorno nell'azienda assicurata, ad esclusione di quelli derivanti da equitazione.

La garanzia inizia al momento dell'arrivo presso l'azienda e termina l'ultimo giorno di soggiorno al momento della partenza.

a) Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il

caso di morte. In difetto di designazione, la Compagnia liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi.

b) Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia liquida un indennizzo per invalidità permanente parziale calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati all'art. **6.9** del presente settore.

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell'invalidità permanente totale.

Se invece risulterà superiore al 5% l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale la Compagnia liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

4.2 Variazione del numero dei posti letto

Premesso che, all'atto della stipulazione della polizza, il numero dei posti letto dell'AZIENDA AGRITURISTICA è quello dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, si conviene fra le Parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente comunicherà alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero dei posti letto;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo dei posti letto risultante a tale data e, in tal caso, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. **2** delle Condizioni Generali Comuni;
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;
- qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei posti letto originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero dei posti letto dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti delle somme assicurate ridotte in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizione valida se richiamata nella "PARTE B" di polizza.

650 Equitazione

Ad estensione dell'art **4.1** del presente settore, la ga-

ranzia comprende anche gli infortuni che gli ospiti possono subire mentre cavalcano o conducono i cavalli di proprietà dell'AZIENDA AGRITURISTICA o ivi ricoverati.

Premesso che, all'atto della stipulazione della polizza, il numero dei cavalli è quello dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, si conviene fra le Parti che eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno dovranno essere comunicate alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, dal Contraente alla Compagnia, la quale provvederà ad emettere un nuovo contratto e in tal caso il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali Comuni.

Qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei cavalli originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero dei cavalli dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti delle somme assicurate ridotte in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).

6. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI PER ENTRAMBE LE SEZIONI A E B

6.1 Estensione dell'assicurazione

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia di origine non morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche;
- le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle rachidee, gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- la rottura sottocutanea del tendine di Achille, nei limiti di quanto previsto al punto 6.9 del presente settore (invalidità permanente);
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

6.2 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto al punto 1.2 del presente settore (rischio volo);
- b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;

- c) da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- d) da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) da movimenti tellurici;
- g) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto al punto 1.3 del presente settore (rischio guerra all'estero);
- h) da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre esclusi:

- i) gli infarti;
- l) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

6.3 Esonero

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Viene tuttavia confermato che l'indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolati a norma della presente polizza.

6.4 Limiti di età e persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcoolismo o tossicodipendenza; pertanto in ogni caso l'assicurazione cessa, per l'Assicurato, con il loro manifestarsi senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.

Inoltre l'assicurazione Sezione B - Infortuni per gli ospiti dell'azienda agrituristica, è operante solo fino al raggiungimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

6.5 Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

6.6 Limite catastrofale

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà comunque superare l'importo di € 3.000.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

6.7 Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

6.8 Commorienza

Se il medesimo evento indennizzabile a termini di polizza, esclusa in ogni caso l'ipotesi prevista al punto 1.2 del presente settore (rischio volo), provoca la morte dell'Assicurato e del coniuge, la quota parte spettante ai figli handicappati (intendendosi per tali le persone riconosciute invalidi civili nella misura pari o superiore al 75%) o minori, alla data del sinistro, viene raddoppiata. Il cumulo delle somme pagate a tale titolo non potrà superare l'importo di € 260.000,00 per ogni soggetto assicurato.

6.9 Valori e criteri per la determinazione del grado di invalidità

La Compagnia liquiderà un indennizzo per invalidità permanente parziale calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che verrà accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sottoelencati:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- la falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito

Per:

- anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della capola 25%
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera ... 20%
- anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10%
- blocco della pronosupinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano 7%
- paralisi completa del nervo radiale 35%
- paralisi completa del nervo ulnare 20%
- esiti di rottura sottocutanea di un tendine del bicipite brachiale 5%

Per:

- amputazione di un arto inferiore:
 - al di sopra della metà della coscia 70%
 - al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
 - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- la falange ungueale dell'alluce 2,5%
- un altro dito del piede 1%

Per:

- anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35%
- anchilosi del ginocchio in estensione 25%
- esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile 2%
- esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile 3%
- lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio 9%
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
- anchilosi della sotto astragalica 5%
- paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15%
- esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille 4%

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%

Per:

- sordità completa di un orecchio 10%
- sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
- stenosi nasale assoluta monolaterale 4%
- stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
- esiti di frattura scomposta di una costa 1%
- esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
 - una vertebra cervicale 12%
 - una vertebra dorsale 5%
 - 12^a dorsale 10%
 - una vertebra lombare 10%
- esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente 5%
- postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
- perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria 15%
- perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.10 Indennità aggiuntiva per grandi invalidità

Nel caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un'invalidità permanente di grado superiore al 66% (accertata esclusivamente sulla base dei valori di cui al punto **6.9** del presente settore), la Compagnia corrisponderà annualmente una ulteriore indennità pari al 10% della somma assicurata a tale titolo, per un periodo massimo di cinque annualità. L'importo annuo massimo erogabile non potrà eccedere in ogni caso la somma di € 10.000,00.

L'indennità aggiuntiva sarà messa a disposizione dell'Assicurato in un'unica soluzione annua periodica, a distanza di 1, 2, 3, 4, 5 anni dal giorno della liquidazione definitiva del sinistro infortuni.

L'indennità sarà corrisposta esclusivamente all'Assicurato in vita e non sarà trasmissibile agli eredi legittimi o ai beneficiari designati nel contratto.

1. NORME DEI SETTORI INCENDIO, FURTO E RAPINA, TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI, ELETTRONICA

1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino il settore FURTO E RAPINA;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad alcuna indennità per tale titolo;
- darne avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** (preceduto da telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- fornire alla Compagnia **entro i 5 giorni successivi**:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
 - l'indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze;
- denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, se garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:

- mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità Pubblica in relazione al sinistro.

1.2 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso

Il Contraente o l'Assicurato, che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte

cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adoperando a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

1.4 Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, di comune accordo;
- fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. È fatto salvo in ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria.

1.6 Spese peritali

La Compagnia si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare all'Assicurato la somma da questi dovuta al terzo Perito nominato in base a quanto disposto dall'art. 1.5 lett. b) e ciò fino alla concorrenza di € 3.000,00.

1.7 Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) **SETTORI INCENDIO, TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI, ELETTRONICA**

a.1) **per i danni ai locali** si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;

a.2) **per i danni ad effetti domestici / mobilio arredamento e attrezzature dell'attività agrituristica / attrezzature e macchinari agricoli / apparecchiature elettroniche / serre**, si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato italiano. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lett. h) della Garanzia Base del settore TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI e all'art. 1.1 lett. e) della Garanzia Base del settore ELETTRONICA.

Resta convenuto che:

- in nessuno dei casi di cui ad a.1) e a.2) potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
- il pagamento della differenza tra l'indennizzo, calcolato in base alle condizioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia. Purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

a.3) **per i danni alle scorte e prodotti / animali / foraggio e paglia / granaglie sullo stelo** si stima l'ammontare del danno deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

b) **SETTORE FURTO E RAPINA**

b.1) **per i danni al contenuto / attrezzature e macchinari agricoli / animali** l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso;

b.2) **per i titoli di credito:**

- salvo diversa pattuizione la Compagnia non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo, per essi percepito, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

b.3) **per gli effetti cambiari:**

- l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

1.8 Parziale deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte, secondo le norme di cui alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO riportate nella "PARTE B" di polizza, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile).

Se però la suddetta eccedenza risulta:

- inferiore o uguale al 15%, la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale;
- superiore al 15%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro.

La percentuale suindicata viene ridotta al 5% in caso di rinuncia all'adeguamento automatico di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali Comuni.

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

1.9 Somme assicurate e loro reintegro in caso di sinistro

In caso di sinistro che riguardi il settore FURTO e RAPINA oppure la partita GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO del settore INCENDIO la somma assicurata rappresenta il limite massimo di esposizione dell'assicuratore per anno assicurativo. In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo riduce automaticamente e con effetto immediato la somma assicurata di un importo uguale a quello indenizzato e così per ogni sinistro nel periodo assicurativo in corso fino ad esaurimento della somma.

La somma assicurata può essere reintegrata se il Contraente versa la percentuale di premio corrispondente all'importo da reintegrare contestualmente al pagamento dell'indennizzo. L'operazione può essere effet-

tuata ad ogni sinistro indennizzato, ma con il reintegro non potrà in ogni caso essere superata la somma assicurata iniziale.

1.10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia presso la propria sede ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

1.11 Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'Assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:

- € 50.000,00 in caso di sinistro che riguardi il settore INCENDIO;
- € 15.000,00 in caso di sinistro che riguardi i settori FURTO E RAPINA, TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI, ELETTRONICA.

L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00.

2. NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Obblighi in caso di sinistro

- a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) il Contraente o l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Compagnia **entro 3 giorni**, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
 - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Compagnia lo richie-

de, per un componimento amichevole;

- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.) il Contraente o l'Assicurato deve:
- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò **entro 3 giorni** da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
 - dare avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale;
 - dare comunicazione alla Compagnia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

2.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

3. NORME DEL SETTORE INFORTUNI

3.1 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Compagnia o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, **entro 3 giorni** dal sinistro o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare i certificati

medici sul decorso delle lesioni. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia.

3.2 Prova

È a carico di chi domanda l'indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.

3.3 Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal punto 6.9 del settore INFORTUNI.

3.4 Cumulo di indennità

Le indennità per inabilità temporanea e per ricovero sono cumulabili tra loro e con tutte le altre garanzie. L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

3.5 Controversie

Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di inden-

nizzabilità previsti al punto 3.3 del presente settore (criteri di indennizzabilità) possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

3.6 Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'Assicurato, la Compagnia, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di € 15.000,00.

4. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

4.1 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso. La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di "Consumatore".



In collaborazione con UNISALUTE S.p.A.
Via del Gomitto, 1 - 40127 Bologna

1. NORME COMUNI ASSISTENZA

ASSISTENZA è un servizio che UNIPOL ASSICURAZIONI presta agli Assicurati con la presente polizza "Multirischi dell'azienda agricola o agrituristica".

La garanzia ASSISTENZA opera dal momento in cui decorre la copertura assicurativa fino alla scadenza della prima annualità e successivamente verrà prorogata di anno in anno, salvo diversa comunicazione da parte della Compagnia.

1.1 Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde sopraindicato.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza preceduto dal codice dell'Agenzia. Questi dati sono riportati sul fronte della polizza e anche sulle quietanze;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza: in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall'Assicurato, a: UNISALUTE S.p.A. - Via del Gomitto, 1 - 40127 Bologna. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Qualora venisse accertato il diritto dell'Assicurato al rimborso delle spese sostenute, la Centrale Operativa si impegna a corrispondere le relative somme entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

1.2 Definizioni

Assicurato

Il titolare dell'attività oggetto della polizza.

Centrale Operativa

È la struttura di UNISALUTE S.p.A. - Via del Gomitto, 1 - 40127 Bologna, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Unipol Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza

previste in polizza.

Contraente

La persona che stipula la polizza.

Prestazioni

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

1.3 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Nessuna prestazione è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasformazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse, o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
 - dolo dell'Assicurato.
- b) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- c) La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
- d) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
- e) Il diritto alla assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
- f) Nessuna prestazione verrà erogata al di fuori del territorio italiano, Città del Vaticano, San Marino.

2. GARANZIA BASE

2.1 SEZIONE A - Assistenza tecnica

La garanzia è sempre operante e prevede le seguenti prestazioni:

1. Invio di un idraulico in casi d'emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

1. Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri dovuti a guasti di tubature mobili;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri dovuti ad interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri causati da tracimazione dovuta a rigurgito di fognature, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.

2. Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o blocco delle valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua nei radiatori installati nei locali dell'azienda;
con esclusione:
dei sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole dei radiatori installati nei locali dell'azienda.

2. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'azienda, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o delle saracinesche o dell'impianto di allarme che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

4. Invio di un vetraio in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per un intervento di emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante nel caso in cui sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

5. Invio di una collaboratrice domestica

Qualora l'Assicurato necessiti di una collaboratrice domestica per un intervento di emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa ne provvede all'invio tenendo a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. La prestazione è operante nel caso in cui i locali dell'esercizio debbano essere ripristinati, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

2.2 LIMITI ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio di ASSISTENZA TECNICA sono fornite non più di tre volte per anno di validità del servizio. Per usufruire dei servizi di ASSISTENZA il Contraente/Assicurato deve essere in regola con il pagamento dei premi di polizza.

3. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola sezione è operante solo se il corrispondente premio è indicato nella "PARTE B" di polizza.

3.1 SEZIONE B - Assistenza sanitaria per l'imprenditore agricolo e i suoi familiari

La garanzia opera per i nuclei familiari identificati nella "PARTE B" di polizza e prevede le seguenti prestazioni:

1. Prenotazione di prestazioni sanitarie

La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie (visite, esami diagnostici, interventi chirurgici) nelle strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE.

2. Prestazioni sanitarie a tariffe convenzionate unisalute

Le prestazioni sanitarie (visite, esami diagnostici,

interventi chirurgici) nelle strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE saranno fornite a tariffe convenzionate.

3. Informazioni sanitarie telefoniche

La Centrale Operativa fornisce un servizio d'informazione sanitaria, in merito a:

- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;
- preparazione propedeutica ad esami diagnostici;
- profilassi da eseguire in previsione di viaggi all'estero.

4. Consulenza medica telefonica

Qualora in conseguenza d'infortunio o di malattia l'Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.

5. Invio di un medico

Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Assicurato, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.

6. Rientro dal ricovero di primo soccorso

Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un'autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 500 chilometri.

7. Assistenza infermieristica o fisioterapia specializzata domiciliare

Qualora l'Assicurato sia stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico, o abbia effettuato un ricovero medico per una grave patologia, la Centrale Operativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico di Unisalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'Istituto di Cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata per un massimo di venti ore complessive esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza. Tali ore potranno

non essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da concordarsi con il medico Unisalute. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione tre giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure. In ogni caso, laddove la richiesta di prestazione venga fatta in un momento successivo, il servizio verrà erogato solamente se sussisteranno i requisiti richiesti per la sua attivazione e, comunque, entro tre giorni dalla data della richiesta stessa.

8. Valutazione della cartella clinica

Nel caso in cui, a seguito di malattia e/o infortunio, l'Assicurato ritenga utile una valutazione della propria cartella clinica, questa verrà esaminata da uno o più specialisti, secondo la necessità.

3.2 SEZIONE C - Assistenza sanitaria per gli ospiti dell'azienda agrituristica

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

1. Rimborso della camera

Qualora durante il soggiorno l'Ospite dell'Agriturismo, causa infortunio o malattia comprovata da certificazione medica, fosse ricoverato per un periodo superiore a tre giorni, presso un Istituto di Cura, UNISALUTE rimborserà, per il periodo non usufruito e per un massimo di tre giorni, le spese per la camera dell'AZIENDA AGRITURISTICA già prenotata e non utilizzata, con un massimale di € 300,00 per sinistro, per cliente e per nucleo familiare.

2. Invio di un medico

Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Ospite dell'Agriturismo, durante il soggiorno, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Ospite dell'Agriturismo nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.

3. Pareri medici immediati

Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, l'Ospite dell'Agriturismo necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà le informazioni e i consigli richiesti.

4. Informazioni sanitarie telefoniche

La Centrale Operativa fornisce un servizio di informazione sanitaria, in merito a:

- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;
- preparazione propedeutica ad esami diagnostici.

5. Rientro dal ricovero di primo soccorso

Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Ospite dell'Agriturismo necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un'autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 1.000 chilometri.

6. Invio di un infermiere o di un fisioterapista

Nel caso in cui l'Ospite dell'Agriturismo, sia impossibilitato a muoversi a causa di malattia o infortunio, comprovata da certificazione medica, e abbia bisogno di prestazioni infermieristiche, UNISALUTE provvederà ad inviare un infermiere convenzionato, assumendone l'onorario fino ad un massimo di 1 ora al giorno, per un massimo di 10 giorni.

7. Invio di un autista

Qualora l'Ospite dell'Agriturismo, in seguito ad infortunio, non fosse in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo all'abitazione ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Ospite, secondo l'itinerario più breve. In alternativa, la Centrale Operativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo. UNISALUTE S.p.A. terrà a proprio carico le spese dell'autista o del biglietto fino ad un massimo di

€ 500,00 per sinistro.

8. Rimborso baby sitter

Qualora l'Ospite dell'Agriturismo, in seguito ad infortunio o malattia, o in caso di furto o tentato furto presso la propria residenza, necessiti di una baby sitter per accudire i propri figli ospiti, UNISALUTE S.p.A. provvederà a rimborsarlo delle spese fino ad un massimo di € 200,00.

9. Rifacimento documenti

Qualora l'Ospite dell'Agriturismo, in seguito a furto, scippo o rapina dei propri documenti di identità (passaporto, patente di guida, carta d'identità), lo richieda, la Centrale Operativa, previa verifica della denuncia alle autorità competenti, provvederà a rimborsare le spese sostenute fino ad un importo massimo di € 100,00 per sinistro.

10. Informazioni turistiche

La Centrale Operativa fornisce un servizio di informazioni turistiche telefoniche in merito a:

- ricerca bancomat o postamat;
- quotazioni di Borsa Italia;
- quotazioni di Aurora Fondi;
- orari dei treni;
- voli aerei;
- distanze e pedaggi autostradali;
- informazioni sul traffico;
- distributori di benzina, GPL o metano;
- aree di sosta per camper;
- risultati sportivi;
- elenco del telefono mondiale;
- meteorologia;
- farmacie di turno;
- eventi e manifestazioni;
- orari musei;
- cinema;
- programmi TV;
- ricerca e prenotazione alberghi.

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 c.c.

3. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4. Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

6. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un

anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

7. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

8. Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per il CONSUMATORE foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.

9. Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro. L'omissione dolosa della comunicazione di cui sopra può comportare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto.

10. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

11. Adeguamento automatico

(Salvo rinuncia richiamando la Cond. Part. 99 nella "PARTE B" di Polizza)

Premesso che con:

"indice" si intende l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'I.S.T.A.T.; "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al mese di Settembre dell'anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale; "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al mese precedente la data del sinistro.

Si conviene quanto segue:

- nel corso della durata contrattuale le somme assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'"indice";
- in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra l'"indice data sinistro" e l'ultimo "indice di riferimento annuale";
- la Compagnia rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
- qualora l'"indice" venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, le parti possono convenire di non procedere all'adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione.

Il presente articolo non è operante per il settore ASSISTENZA.

Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l'Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali tra le Parti.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Art. 2043 (c.c.) Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2049 (c.c.) Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2051 (c.c.) Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 (c.c.) Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053 (c.c.) Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 583 (c.p.) Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32]:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto].

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) [l'aborto della persona offesa].

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

Art. 582 (c.p.) Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 10 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)

Parziale esonero della responsabilità civile del datore di lavoro

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera

il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa (. . .).

Art. 11 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)

Azione di regresso dell'Istituto assicuratore contro le persone civilmente responsabili e contro l'infortunio. Azione di surroga verso i terzi responsabili.

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può altresì esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 20 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)

Obbligo della tenuta dei libri di matricola e paga

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

- 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
- 2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendi-

sti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1892 (c.c.) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 (c.c.) Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 (c.c.) Assicurazione in nome e per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 (c.c.) Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 (c.c.) Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momen-

to della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentito per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 (c.c.) Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 (c.c.) Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (. . .).

Art. 1910 (c.c.) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 (c.c.) Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte

inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 (c.c.) Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 (c.c.) Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 (c.c.) Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 (c.c.) Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 3 Codice del consumo (D. Lgs. del 6/9/2005, n. 206)

"1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;".

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

(legge 96 del 20/02/2006)

Art. 2 Definizione di attività agrituristiche

- 1) Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
- 2) Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
- 3) Rientrano fra le attività agrituristiche:
 - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
 - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
 - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
- 4) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
- 5) Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

Art. 5 Norme igienico-sanitarie

- 1) I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
- 2) La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
- 3) L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
- 4) Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
- 5) Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
- 6) Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

Art. 6 Disciplina amministrativa

- 1) L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
 - a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
- 2) La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
- 3) Il titolare dell'attività agriturbistica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

DEL DEPOSITO IN ALBERGO

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deteriora-

mento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 Limiti di responsabilità

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1785-quater Nullità

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Art. 1785-quinquies Limiti di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né gli animali vivi.

Avvertenza: c.c. = codice civile e c.p. = codice penale.

Ed. 07/2011

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile⁽²⁾ (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾ nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾. Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per

conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: privacy@unipolassicurazioni.it.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
- 3) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- 5) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo. Per la normativa antiriciclaggio, e limitatamente alle polizze di ramo vita, i dati relativi all'avvenuta segnalazione di operazioni considerate sospette potranno essere comunicati solo ad altre società del Gruppo interessate quali intermediari finanziari (incluse le imprese assicurative operanti nei rami vita).
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Informativa B Unipol - Ed. 01/07/2011

Unipol
GRUPPO



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 – R.E.A. 460992
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159
Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252
www.unipolassicurazioni.it